

Individuazione del responsabile di un inquinamento ambientale

T.A.R. Umbria, Sez. I 13 agosto 2025, n. 648 - Ungari, pres.; Carrarelli, est. - Eni s.p.a. (avv. Valsecchi) c. Provincia di Terni (avv. Bececco) ed a.

Ambiente - Individuazione del responsabile di un inquinamento ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, è stato chiesto l'annullamento del provvedimento con cui la Provincia di Terni ha diffidato ENI s.p.a. ad attivarsi per la prosecuzione del procedimento di bonifica ex art. 242, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento all'ex punto vendita di carburanti API s.p.a. n. 47413, ubicato nel Comune di Terni, provvedendo ad attuare gli interventi necessari ai sensi del Titolo V, Parte IV, del citato T.U., nonché alla rimozione di eventuali ed ulteriori corpi interrati già di proprietà di I.P. s.p.a., al fine di eliminare ogni possibile sorgente primaria di inquinamento nel sottosuolo; sono stati altresì gravati gli atti presupposti in epigrafe meglio indicati.

1.1. La ricorrente ENI s.p.a. ha articolando nel ricorso introduttivo quattro motivi in diritto per:

i. violazione delle regole procedurali dettate dagli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione; violazione del giusto procedimento e del buon andamento dell'azione amministrativa in ragione dell'adozione del provvedimento di diffida senza il necessario e preventivo coinvolgimento del Comune di Terni;

ii. violazione delle garanzie partecipative che devono assistere il procedimento amministrativo volto all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione e dell'art. 7 l. n. 241 del 1990;

iii. falsa applicazione dell'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006; eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e di motivazione, insufficienza dell'istruttoria in ordine alle cause della contaminazione e all'individuazione del responsabile, erronea individuazione di ENI come soggetto tenuto a proseguire il procedimento di bonifica di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio "chi inquina paga" e dei principi preordinati all'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, anche in punto di riparto interno delle rispettive responsabilità;

iv. illegittimità della diffida della Provincia di Terni, ex art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché detta un ordine di *facere* indeterminato, nei confronti di ENI, e per l'incongruità del termine assegnato per adempiere all'attività «di prosecuzione del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006».

1.2. Si sono costituiti per resistere in giudizio la Regione Umbria, la Provincia di Terni, la controinteressata B.I.G. - Bartolini immobiliare gestioni s.p.a.

1.3. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza 16 marzo 2022, n. 38, è stata rigettata l'istanza cautelare.

1.4. Con atto per motivi aggiunti, notificato in data 15 luglio 2022 e depositato il successivo 1° agosto, la parte ricorrente – alla luce dell'acquisizione in sede di accesso agli atti del rapporto di prova per la datazione della contaminazione rilevata sul campione di terreno BH1_3, eseguito, su incarico di B.I.G. s.p.a. presso il laboratorio Eurochem s.r.l. di Genova – ha formulato ulteriori censure avverso gli atti già gravati con il ricorso introduttivo per: falsa applicazione dell'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006; eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e di motivazione, insufficienza dell'istruttoria in ordine alla datazione della contaminazione e all'individuazione del responsabile; erronea individuazione di ENI s.p.a. come soggetto tenuto a proseguire il procedimento di bonifica di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio "chi inquina paga" e dei principi preordinati all'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento.

1.5. Nelle more del giudizio, è stata portata a completamento la procedura tecnico-amministrativa, a seguito dell'avvenuta caratterizzazione ambientale; ENI ha provveduto alla rimozione dei quattro serbatoi relitti interrati ed a redigere e presentare l'ADR. Il procedimento si è concluso positivamente, non essendo stati rilevati i valori delle concentrazioni della soglia di rischio per i potenziali contaminanti ambientali, ai sensi e per gli effetti del Titolo V, parte IV del TUA e delle norme tecniche di riferimento (d.m. 31/2015, Linee Guida Ispra e note del Ministero dell'Ambiente -MATTM), con la matrice acque sotterranee risultata non contaminata.

2. Con sentenza non definitiva 28 dicembre 2024 n. 954 – alla quale si rinvia per l'esposizione in fatto e in diritto della complessa vicenda per cui è causa – sono state esaminate le questioni in rito e deliberati i primi due motivi del ricorso introduttivo nonché la prima parte del terzo motivo, dichiarando irricevibili i motivi aggiunti, in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso introduttivo, come da motivazione.

In particolare, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalle difese resistenti stante la positiva conclusione nelle more del procedimento di bonifica, il Collegio ha rilevato che l'interesse di parte ricorrente deve



ritenersi permanere, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm. sotto i profili risarcitori, come esplicitato da ENI nelle proprie repliche.

Pervenuto all'esame delle ulteriori censure di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo, evidenziato che la disamina delle questioni poste dalla parte ricorrente presuppone nozioni di carattere tecnico-scientifico, il Collegio ha ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verifica ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. affidandola al Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con facoltà di delega ad altro soggetto qualificato in servizio presso la struttura. In particolare, *«[c]onsiderata l'intervenuta modificazione dello stato dei luoghi anche a seguito del completamento del procedimento di bonifica da parte di ENI, l'approfondimento istruttorio dovrà essere effettuato alla luce degli atti di causa. Pertanto, il verificatore, tenuto conto degli atti di causa e delle censure svolte dalla parte ricorrente nel terzo motivo del ricorso introduttivo, dovrà accertare:*

a) la correttezza metodologica delle indagini compiute da Earthwork per conto di B.I.G. s.p.a. e dello studio di datazione degli idrocarburi eseguito dal laboratorio Eurochem Italia s.r.l., tenuto conto delle migliori pratiche riferibili al periodo, avuto particolare riguardo a: adeguatezza e sufficienza del campione di terreno utilizzato; correttezza del range temporale individuato cui riferire l'inquinamento da cui ha avuto origine la contaminazione del sottosuolo;

b) se sia possibile individuare la causa del fenomeno inquinante e se lo stesso possa essere plausibilmente ricondotto alla mancata completa rimozione dei serbatoi esistenti in occasione dell'installazione di nuovi serbatoi, avvenuta nel 1997 ed eseguita da I.P. s.p.a.;

c) la correttezza delle deduzioni tratte dalle indagini e dagli accertamenti ambientali effettuati a seguito dello smantellamento della stazione di servizio da parte di SILCA s.r.l., con riferimento all'eventuale contributo causale all'inquinamento della gestione l'impianto da parte della Ditta Succhiarelli Maria Paola (gestione durata dal 5 settembre 1997 al 30 settembre 2003)».

Per l'espletamento della verifica, è stato assegnato il termine complessivo di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione della sentenza non definitiva, e termine alle parti e ai loro tecnici di dieci giorni dalla trasmissione dello schema di relazione, per l'invio di eventuali osservazioni da valutarsi ad opera del Verificatore in sede di stesura della relazione finale.

3. Le difese di B.I.G. s.p.a. e di ENI s.p.a. hanno depositato riserva di appello.

4. A seguito di istanza del verificatore, con ordinanza 25 marzo 2025 n. 327 è stata concessa la richiesta proroga, fissando il termine per il deposito della relazione finale al 15 aprile 2025 e confermando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 giugno 2025.

5. La relazione di verifica è stata depositata in data 15 aprile 2025.

Il Verificatore ha evidenziato che, considerata l'intervenuta modificazione dello stato dei luoghi anche a seguito del completamento del procedimento di bonifica da parte di ENI, l'approfondimento istruttorio è stato effettuato, come previsto nella sentenza n. 954 del 2024, alla luce degli atti di causa; pertanto, il Verificatore riferisce di aver provveduto a visionare tutta la documentazione messa a disposizione della segreteria del Tribunale, nonché la documentazione fornita come osservazioni allo schema di verifica e di essersi avvalso, per l'espletamento dell'incarico, anche del contributo istruttorio del dott. phd geologo Marcello Panarese, dirigente di ARPAT presso il Dipartimento di Siena, con particolare esperienza nel settore delle bonifiche. Il Verificatore ha, altresì, evidenziato che lo "schema" di relazione è stato trasmesso a mezzo pec ai difensori delle parti costituite in data 20 marzo 2025 e che hanno risposto, comunicando le loro osservazioni nei termini previsti dal tribunale, ENI e B.I.G. s.p.a., mentre la Provincia di Terni ha risposto in data 4 maggio; il testo finale della relazione è stato rivisto alla luce delle osservazioni ricevute.

6. Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche in vista della trattazione in pubblica udienza.

6.1. La ricorrente, con le proprie memorie, ha ripercorso la vicenda per cui è causa e richiamato il contenuto delle osservazioni presentate in sede di verifica, evidenziando come le conclusioni della verifica stessa dimostrino la fondatezza delle censure di cui al terzo motivo di ricorso e riservandosi ogni azione per il risarcimento del danno.

6.2. La società B.I.G. ha contestato gli esiti della verifica ed insistito per il rigetto delle censure attoree, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la regola del "più probabile che non" – elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di responsabilità aquiliana – secondo la quale, per affermare il legame causale fra azione ed evento, non è necessario raggiungere il livello della certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà. Ha argomentato ancora la controinteressata che, nei casi quali quello in esame, la sussistenza del nesso causale fra condotta del presunto responsabile ed inquinamento può essere dimostrata attraverso la prova presuntiva; in particolare, relativamente alle contaminazioni ambientali riscontrate in prossimità di siti industriali, costituiscono sufficienti indizi la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività.

6.3. La Regione Umbria ha, in particolare, ribadito come le attività e gli atti regionali menzionati nel ricorso non abbiano nulla a che vedere con l'identificazione del responsabile della contaminazione contestata dal ricorrente e non si presentino lesivi per ENI.

6.4. La Provincia di Terni ha reiterato l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse a seguito della conclusione del procedimento, non residuando alcun adempimento in capo alla ricorrente; ha, inoltre, contestato le conclusioni cui è

pervenuto il Verificatore – richiamando quanto illustrato nella relazione redatta dal dott. geol. Palombi – e ribadito che, sul piano tecnico, la Provincia di Terni non ha svolto un ruolo attivo, non avendone le competenze, che restano essere quelle amministrative del procedimento ex l. n. 152 del 2006 per come ivi disciplinato.

7. All'udienza pubblica del 24 giugno 2025, uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. A valle della sentenza non definitiva 28 dicembre 2024 n. 954 ed all'esito dell'esplicazione dei necessari approfondimenti istruttori, residua l'esame di talune delle censure di cui al terzo mezzo nonché del quarto motivo proposto con il ricorso introduttivo.

9. Per quanto attiene al terzo mezzo, la ricorrente ha contestato la correttezza dell'istruttoria compiuta, basata unicamente sugli elaborati predisposti su incarico di soggetti coinvolti nel procedimento di accertamento delle responsabilità, Società proprietaria del terreno e Società che ha gestito l'impianto sino alla sua rimozione, elaborati si presenterebbero carenti. In particolare, la ricorrente ha lamentato:

a) che lo studio di datazione degli idrocarburi eseguito dal laboratorio Eurochem Italia s.r.l. a socio unico per conto di B.I.G. s.p.a. e richiamato nel provvedimento di diffida abbia riguardato un unico campione di terreno (chiamato BH1_3) e si riveli dunque carente sotto il profilo di rappresentatività del set di dati di osservazione; al contempo, lo stesso studio non avrebbe applicato con rigore i metodi disponibili in letteratura per l'individuazione dell'epoca dell'evento (considerando le immagini dei cromatogrammi), con la conseguenza che la stessa datazione non potrebbe considerarsi corretta;

b) che il report di Eurochem Italia s.r.l. non fornirebbe evidenza della metodologia e dei calcoli effettuati per la determinazione del *range* temporale in cui è avvenuto l'evento, preso a riferimento dalla Provincia, non essendo chiarito come si sia addivenuti alla conclusione secondo la quale *«la contaminazione sarebbe avvenuta nel periodo compreso tra i 15 e i 20 anni e in ogni caso superiore ai 10 anni»*;

c) l'incertezza circa la causa della contaminazione (se ad esempio dovuta a perdita dei serbatoi - e nello specifico, a quale dei serbatoi interrati - o a perdita delle tubazioni interrate); omissione rilevante in ragione dell'intervenuto avvicendamento nel tempo di diverse Società tanto nella gestione e proprietà dell'impianto di vendita dei carburanti de quo, che nella proprietà del terreno su cui lo stesso insiste.

Come già ricordato, con riferimento a tali profili è stata disposta verifica.

9.1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di B.I.G. s.p.a., ad avviso della quale i quesiti posti dal Collegio avrebbero richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe garantito il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto della difesa.

Giova rammentare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che *«la verifica, analogamente alla consulenza tecnica d'ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell'ausiliario, sicché non può essere censurata la scelta del giudice di primo grado di ricorrere al mezzo istruttorio, né quella di aver aderito, all'esito di un autonomo percorso argomentativo, alle conclusioni cui è giunto il Verificatore in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta»* (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12 febbraio 2025 n. 1166).

Quanto alle garanzie di difesa delle parti in sede di esecuzione della verifica, va evidenziato che, sebbene non richiesto dalla disciplina dell'art. 66 cod. proc. amm., nel caso che occupa il contraddittorio è stato comunque adeguatamente garantito dalla previsione nella sentenza n. 954 del 2024 della previa trasmissione dello schema di relazione da parte del Verificatore alle parti, così da consentire alle stesse, anche avvalendosi dei propri tecnici, di far pervenire eventuali osservazioni o rilievi, di cui il Verificatore, come espressamente onerato, ha tenuto conto nella propria relazione finale.

D'altro canto, nella stessa sentenza n. 954 del 2024 si è esplicitato che *«considerata l'intervenuta modificazione dello stato dei luoghi anche a seguito del completamento del procedimento di bonifica da parte di ENI, l'approfondimento istruttorio dovrà essere effettuato alla luce degli atti di causa»*; pertanto, alcun altro tipo di partecipazione avrebbe potuto essere utilmente esercitata dalle parti, non essendovi stato un esame o accertamento da effettuare su luoghi o cose, ed essendosi la verifica risolta in un esame documentale (in senso conforme cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 3 maggio 2018, n. 180).

In definitiva, il Collegio ritiene che le risultanze istruttorie siano esaustive ai fini della decisione delle questioni poste.

9.2. Alla luce delle risultanze della verifica, si palesano fondate le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria formulate dalla parte ricorrente.

9.3. Vanno qui richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui la responsabilità per i danni all'ambiente rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva; pertanto, ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile una responsabilità in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire una data qualità, ove non si dimostri l'apporto causale colpevole del soggetto al danno ambientale riscontrato

(cfr. C.d.S., sez. V, 7 marzo 2022, n. 1630). Nello specifico, il d.lgs. n. 152 del 2006 riconosce alla P.A. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione.

Né ignora il Collegio quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alle modalità di individuazione della responsabilità di una contaminazione, per la quale *«sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia Ue, deve escludersi l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul "superamento del ragionevole dubbio"), trovando invece applicazione, ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta sull'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del "più probabile che non"; pertanto, l'individuazione del responsabile può basarsi anche su elementi indiziari, giacché la prova può essere data anche in via diretta o indiretta, potendo in tal caso l'amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ.»* (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12 febbraio 2024 n. 204; cfr. ex multis C.d.S., sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969).

9.4. Nel peculiare caso che occupa, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione al fine dell'individuazione del responsabile della contaminazione – consistente in superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) per gli idro-carburi pesanti alla colonna B, allegato 5, tit. V, parte IV, d.lgs. n. 152 del 2006, nel livello di suolo profondo ricompreso tra le quote da - 7.00 m a - 10,00 m dal piano di campagna del sito in questione – risulta imperniata sulle indagini compiute da Earthwork per conto di B.I.G. s.p.a. e sullo studio di datazione degli idrocarburi eseguito dal laboratorio Eurochem Italia s.r.l. (su di un unico campione di suolo contaminato da idrocarburi, denominato BH1-3 prelevato da Earthwork nel febbraio 2018 durante la fase investigativa della caratterizzazione del sito), la cui correttezza metodologica è stata contestata dalla parte ricorrente.

Le risultanze della verifica evidenziano una pluralità di incongruenze tali da minare l'affidabilità dell'istruttoria compiuta. L'approfondimento istruttorio ha, altresì, posto in luce elementi fattuali che non sono stati tenuti in considerazione dall'Amministrazione, seppur avrebbero dovuto essere noti alla stessa, e che si palesano in grado di revocare in dubbio la sussistenza del nesso eziologico, non consentendo di attribuire con ragionevole certezza la responsabilità della contaminazione in capo alla ricorrente ed alle sue danti causa.

9.5. In particolare, con riferimento al quesito sub a), inerente la correttezza metodologica delle indagini compiute da Earthwork per conto di B.I.G. s.p.a. e del range temporale individuato, nella relazione di verifica è evidenziato:

- quanto all'adeguatezza del campione utilizzato, che *«[u]no studio di datazione deve possibilmente applicare quante più linee di evidenza possibili e potendo almeno analisi di più fingerprinting composizionali. In particolare, se le determinazioni ipotizzate sono ottenute a partire dalle analisi effettuate su un solo campione, le conclusioni ottenute relativamente ad un sito con attività di distribuzione iniziate nel 1980 con prodotti petroliferi, che si sono modificati nel tempo per provenienza da distillazione di greggi ipoteticamente diversi e disposizioni normative, sono da ritenersi "non" rappresentative allo scopo di individuare i possibili intervalli temporali di determinazione»;*

- quanto al range temporale individuato, la carenza istruttoria con riferimento ai fattori tenuti in considerazione (cfr. pagg. 16-20) così da condurre a revocare in dubbio che *«la valutazione qualitativa – non quantitativa – del range temporale individuato nella stima, prodotta dal laboratorio Eurochem S.r.l. di Genova, possa essere considerata una precisa determinazione utile all'individuazione dell'ipotetico momento o intervallo temporale esclusivo della contaminazione. Delle indicazioni fornite dalla relazione di datazione Eurochem si ritiene appropriato al metodo applicato solo il giudizio che il tempo trascorso dallo sversamento al campionamento sia "...comunque superiore ai 10 anni" valutazione che lo collocherebbe in data antecedente, approssimativamente, al 2008, senza poter definire ulteriormente il periodo, pertanto poco risolutiva per discriminare le responsabilità in indagine».*

A tale ultima affermazione circa la limitazione di validità e l'incertezza temporale della datazione effettuata da Eurochem nel 2018 sono logicamente connesse le osservazioni del Verificatore inerenti il quesito sub c), conducendo lo stesso ad affermare *«l'impossibilità di condividere l'attribuzione della causa della contaminazione ad un unico evento - o più eventi - datati sulla base di quanto riportato nelle valutazioni del laboratorio Eurochem Italia S.r.l. e di posizionarla nello spazio quale esclusiva conseguenza della perdita del vecchio parco serbatoi».*

Di particolare rilievo si palesano le risultanze degli approfondimenti connessi al quesito sub b), ossia *«se sia possibile individuare la causa del fenomeno inquinante e se lo stesso possa essere plausibilmente ricondotto alla mancata completa rimozione dei serbatoi esistenti in occasione dell'installazione di nuovi serbatoi, avvenuta nel 1997 ed eseguita da I.P. s.p.a.».*

Dagli approfondimenti compiuti dal Verificatore (cfr. pagg. 21 e ss. della relazione) è emerso, in particolare, *«che la ricostruzione stratigrafica rendicontata nelle risultanze del piano della caratterizzazione vedono due elementi di grossa incertezza presenti nel sottosuolo del sito: a) La presenza di spessori significativi di materiale di riporto di origine ignota alla base del quale si riscontrano le concentrazioni maggiori di contaminanti; b) La presenza di un fosso/canale tombato in epoca d'interesse di cui si riportano scarse notizie sullo stato attuale e storico ... Si noti che la particella 580 (fosso) coincide con buona parte della contaminazione rilevata al di sopra delle CSC. ... La circostanza della coincidenza areale della contaminazione, in relazione ai segnali organolettici e analitici negativi in merito alle percolazioni provenienti dai serbatoi al momento dell'estrazione, può portare a considerazioni su ulteriori e non indagate provenienze e modalità di diffusione della contaminazione del sito ... non si può che evidenziare l'esistenza di una possibile via preferenziale di*

trasporto della contaminazione, potenzialmente non indagata, in cui si riscontra la presenza in MW6 di un punto di valle esente da superamenti delle CSC dei contaminanti d'interesse. La stessa toponomastica storica, che individua un canale denominato "Fonderia" nella relazione del Geologo Maurizio Palombi del 2016, insinua dei dubbi sulla qualità ambientale dei sedimenti fluviali residui al tombamento ed ancora oggi con ogni probabilità in posto, in assenza di una operazione di scotico al momento del rialzo del rilevato dell'area di servizio, al fine di porla al piano di Viale Prati. Non pare possibile valutare la composizione e la messa in posto del materiale di riporto, utilizzato per rialzare di 8÷10 m circa il piano campagna, in adeguamento al rilevato stradale di viale Prati. Si evidenzia che la contaminazione pare insistere verticalmente in questo orizzonte stratigrafico, più nello specifico, con qualche eccezione, esclusivamente alla sua base nei limi. Al contrario pare essere assente, sempre nel materiale di riporto, alla base d'appoggio dei serbatoi estratti nel 2020».

In sintesi, gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato la sostanziale coincidenza areale tra l'originaria sede del fosso/canale – già proveniente da una vicina zona industriale e ricolmato con materiali che risultano differenti rispetto a quelli dell'area circostante – e la contaminazione effettivamente riscontrata nel sito sopra le CSC. Quindi della «presenza, accertata dalla planimetria catastale, di un fosso, derivante dai canali Fonderia e Cittadini che dal centro città, da via Cesare Battisti percorrendo la direttrice dell'attuale via Carducci-via Prati si immetteva nel fiume Nera proprio all'altezza di dove oggi è Ponte Allende di cui si rileva genericamente la tombatura ... Questo fattore d'incertezza non permette di esprimersi compiutamente sulla possibilità che tale corso d'acqua abbia potuto veicolare una contaminazione da aree esterne al sito in anni precedenti o anche successivi al suo tombamento. Ipotesi che trova elementi di conferma anche nel documento "Studio di Geologia-Dott. Maurizio PALOMBI-relazione illustrativa per SILCA sulla riscontrata contaminazione dei terreni presso stazione distribuzione carburanti via Prati, Terni Giugno 2016" ... che a pag. 18 e seguenti descrive lo strato contaminato all'epoca rilevato».

Tali elementi, che avrebbero potuto avere rilevanza con riferimento all'origine ed alla veicolazione della contaminazione (anche pregressa, cfr. pag. 51 della relazione) e, se adeguatamente valutati, avrebbero potuto condurre a differenti esiti del procedimento, non risultano essere stati considerati in sede di istruttoria amministrativa.

Al riguardo non colgono nel segno le contestazioni delle difese resistenti laddove evidenziano l'erroneo riferimento ad un fosso "tombato" mentre quello che viene in rilievo sarebbe un fosso "riempito"; risulta evidente dal contesto delle argomentazioni del Verificatore che il termine sia stato usato in modo atecnico, volendo chiaramente riferirsi ad un intervento di riempimento dell'originario alveo del fosso.

9.6. In definitiva, le plurime incongruenze rilevate unitamente all'emersione di elementi fattuali completamente pretermessi nella valutazione compiuta dall'Amministrazione costituiscono elementi significativi atti a suffragare la denunciata carenza di istruttoria ed a condurre all'accoglimento del motivo di impugnazione.

10. L'accoglimento del motivo precedente nei termini di cui sopra comporta il logico assorbimento del quarto mezzo, non residuando alcun interesse in capo alla ricorrente alla contestazione dei tempi e delle modalità di esecuzione del gravato provvedimento provinciale.

11. Per quanto esposto, integralmente richiamata la sentenza non definitiva 28 dicembre 2024 n. 954, il ricorso introduttivo deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente accertamento, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dell'illegittimità del gravato provvedimento-diffida della Provincia di Terni, avente ad oggetto «Ex P.V. API/SILCA N. 47413 V. Prati n. 9 nel Comune di Terni (TR) - Lista Anagrafe Siti Contaminati della Regione Umbria, Lista PR Sigla TR072 - Art. 245 co. 2 D.Lgs. 152/2006 - Esito Indagini individuazione responsabile», notificato a mezzo pec in data 15 dicembre 2021 (prot. n. 0015295/2021).

La complessità e peculiarità della vicenda giustifica la previsione della compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del compenso del Verificatore, posto a carico della Provincia di Terni e che verrà liquidato con separato provvedimento a seguito della presentazione di apposita istanza di liquidazione, salvo l'obbligo per la medesima Provincia di tenere indenne la parte ricorrente dell'anticipo disposto con sentenza n. 954 del 2024, ove effettivamente versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate, ad eccezione del compenso del Verificatore, posto a carico della Provincia di Terni e liquidato con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)